

IL CASO TESTACCIO/OSTIENSE

Profili di responsabilità; raccolta delle prove; riferimenti normativi.

Un caso di inquinamento acustico di proporzioni così vaste è stato denunciato senza meno da centinaia di cittadini, evidentemente con esiti quanto mai esigui: qui di seguito sono riportate –a scopo di esemplificazione- le istanze avanzate **da un singolo**. Senz'altro sarà facile compito degli inquirenti affiancare ad esse quelle di altre centinaia di residenti nella vasta area interessata.

- 1)-** Denuncia al XVI Commissariato di Polizia, vi F. Cavallotti 72, Roma: **luglio 1989 Firmata da 68 cittadini.**
- 2)-** Istanza/Denuncia al **Sindaco di Roma**, Francesco Rutelli, **del 10/07/1994.**
- 3)-** Istanza/Denuncia alla Ripartizione XIV, **del 25/05/1995.**
- 4)-** Istanza/Denuncia all'indirizzo dell'Ufficio "**Chiedi al Sindaco**", **del 28/06/1995.**
- 5)-** Istanza/Denuncia all'indirizzo dell'Ufficio "**Chiedi al Sindaco**", **del 22/11/1995.**
- 6)-** Istanza/Denuncia al **Sindaco di Roma**, Francesco Rutelli, **del 19/06/1997.**
- 7)-** Istanza/Denuncia all'indirizzo dell'Ufficio "Controllo inquinamento acustico" ed **all'Assessore Piva, del 18/09/1997.**
- 8)-** Istanza/Denuncia all'indirizzo **dell'Assessore Piva, dell'8/05/1998.**
- 9)-** Istanza/Denuncia all'indirizzo del **I Gruppo di Polizia Municipale, del 21/06/1998.**
- 10)-** Istanza/Denuncia **all'indirizzo dell'Assessore Piva, del 21/09/1998.**
- 11)-** Esposto/Denuncia all'indirizzo del **I Gruppo V.V.U.U, Commissariato PS. Celio, Assessore Piva, Stazione C.C. Aventino et al., del 11/06/1999.**
- 12)-** A conferma dell'avvenuta ricezione degli esposti, si allega copia della comunicazione Prot. **45408 del 2 agosto 1999**, del **V Dipartimento del Comune di Roma**, in cui si fa **preciso riferimento alle corrispondenze n.36318 del 24/6/99, n.39717 del 12/7/99, n.42092 del 19/7/99, n.44171 del 27/7/99 e n.44321 del 28/7/99, più l'ulteriore allegato Prot.45408 del 2/8/99.**
- 13)-** Istanza/Denuncia **all'indirizzo dell'Assessore Borgna, del 31/07/1999.**
- 14)-** replica alla comunicazione Prot.45408, indirizzata al Dirigente del **V Dipartimento Dott. Fernando Sarandrea, il 28/08/1999.**
- 15)-** copia della comunicazione Prot.12838, indirizzata al Sig. Luigi Fungi dal Dirigente del **IV Dipartimento Dott. A Calicchia, il 1/09/1999**, in cui "**si chiede di verificare il rispetto dell'orario autorizzato da questo Dipartimento**".
- 16)-** Istanza/Denuncia **all'indirizzo del Sindaco di Roma Walter Veltroni, del 25/05/2002.**

Inquadramento normativo

Prima del D.P.C.M. 1/03/1991 la sola difesa della cittadinanza dai casi di inquinamento acustico causati da attività rumorose era affidata all'applicazione degli Artt.844 C.C. e 659 C.P., ed ai regolamenti di Polizia Urbana, sempre sulla base di criteri di valutazione sostanzialmente soggettivi.

Il **D.P.C.M. 1/03/1991** fissava i primi limiti oggettivi, indicava le modalità di misura (negli Allegati), ma non indicava né sanzioni né competenze specifiche: ancora una volta la tutela della cittadinanza era riposta nelle aule dei tribunali, ancorché con maggiore chiarezza sui connotati strettamente tecnici.

La **Legge Quadro n.447/95** individuava finalmente le competenze in materia di inquinamento acustico (in massima misura a carico dei Comuni), conferendo poteri di inibizione (Art.9) e di sanzione (art.10), nonché i doveri di controllo (Artt. 6-8-14).

Il **D.P.C.M. 14/11/1997** fissava limiti più stringenti, restringendo le aree di "franchigia".

Il **D.M. 16/03/1998** approfondiva i criteri tecnici di misura, introducendo la "*tecnica di campionamento*", che creerà le basi per la convergenza con i criteri tecnici impiegati in ambito civilistico (ex. Art. 844 C.C.).

Il **D.P.C.M. n.215 del 16/04/1999** introdurrà per primo la procedura del "*collaudo*" da parte di un **tecnico competente** iscritto all'Elenco regionale, che dovrà certificare con precisione le "*condizioni di esercizio più ricorrenti del locale*" (Art.5).

All'Art.6 di questo DPCM si legge che "*il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti (all'Art.2 n.d.scr.), dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.*". Questo è in assoluto il capoverso più negletto tra le disposizioni vigenti.

Nel Lazio, la **Legge Regionale n.18 del 3/08/2001** completa e definisce nei dettagli quanto già raccolto nella normativa amministrativa sopra citata: in particolare gli **Artt. n.17** (manifestazioni in deroga) e **n.18** (documentazione d'impatto acustico) costituiscono una fonte normativa di importanza e di chiarezza fondamentali ed imprescindibili.

Materiale probatorio

In proposito occorre premettere una intuitiva distinzione: quando l'indagine è rivolta ad accertare le eventuali omissioni da parte degli organi di controllo, allora è **proprio l'anomala assenza di materiale probatorio** a costituire la prova più evidente dell'assunto iniziale. Scorrendo i verbali dei sopralluoghi A.R.P.A. negli anni dal 2000 ad oggi non potrà passare inosservata la dovizia di rilevamenti presso panifici, ristoranti e bar ed altre attività tipicamente diurne, a fronte di rarissime indagini fonometriche a carico delle manifestazioni estive dell'Estate Romana. Da notare, per queste, la scelta delle posizioni ove effettuare i rilievi. Altre volte sono da segnalare casi di macroscopici errori da "*avvistamento*" dei rilevatori: in un caso –ad Ostia- sono stati rilevati, a metà luglio 2003, valori di rumorosità (di silenzio...) inferiori a quelli rilevabili in inverno.

In realtà il materiale probatorio della maggiore dignità risulta essere proprio quello prodotto dai titolari delle manifestazioni inquinanti, in forma di "*Valutazioni d'Impatto*

Acustico" regolarmente depositate presso il competente X Dipartimento del Comune di Roma ed asseverate ai sensi dell'Art.4 della Legge **4/01/1968 n.15** dallo stesso titolare. In esse sono riportati abbastanza fedelmente gli elenchi degli apparati audio installati nelle aree, le planimetrie delle stesse, i periodi di attività. L'unico dato non credibile, quello relativo al rispetto dei limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 è spesso così apertamente fallace da essere individuabile come tale anche da esperti di minima esperienza e cultura specifica (come verrà di seguito spiegato in dettaglio).

Le testimonianze della popolazione possono essere migliaia, per ogni caso e per ogni stagione: **forse in nessun altro caso compreso nella giurisprudenza vi è tanta dovizia ed assoluta concordanza di testimonianze.**

In proposito vale la pena di operare un semplice approfondimento: la norma vigente considera illecite le immissioni che –all'interno delle abitazioni- (a finestra aperta o chiusa) superano di oltre 3 (tre) deciBel il livello del Rumore Residuo, cioè del fondo normalmente presente nelle medesime abitazioni e causato dalle comuni sorgenti di rumore, come il traffico veicolare. Ebbene, in un grande centro urbano, ove questo Residuo è tutt'altro che trascurabile per entità e costanza, occorrono immissioni di energia veramente cospicua soltanto perché esse possano essere definite "*avvertibili*" e quindi "*riconoscibili*" al di sopra del fondo stesso. Diversamente, in aperta campagna soltanto potrebbe presentarsi il caso di immissioni riconoscibili al di sopra del fondo ma ancora "*lecite*" (p.es. al di sotto dei 40 dB"A" Leq. all'interno di un'abitazione ed a finestra aperta. Dunque il semplice ascolto di un nastro registrato anche senza calibrazione o la semplice concordanza di più testimoni sono prova assolutamente indiscutibile della illiceità dei livelli d'immissione.

Per il caso del Testaccio/Ostiense esiste poi una fonte di materiale probatorio di particolare pregnanza ed ineccepibilità: **i rilevamenti e le registrazioni DAT calibrate di Fabrizio Calabrese**, tecnico competente **n.591** dell'Elenco regionale del Lazio. Effettuati tutti con apparati di Classe-1 e di recente calibrazione presso i S.I.T., questi rilevamenti sono peraltro eseguiti avvalendosi di apparati di particolare sofisticazione, in grado di operare con la "*tecnica di campionamento*" di cui al D.M. 16/03/1998, Allegato "B", comma 2, lettera "b". Questa tecnica, che consiste nel rilevare decine di migliaia di campionamenti ad intervalli brevissimi (p.es. 1 secondo), risulta anche indiscutibile per il fatto di riportare fedelmente anche i passaggi di convogli ferroviari o voli aerei in prossimità, tutti rintracciabili nei rispettivi tabulati orari, a scopo di convalida.

Non a caso l'ordinanza RGMC 75404/2002 (17/3/03) del Giudice Olivieri della II Sezione Civile del tribunale di Roma, riconosce a questi rilevamenti piena dignità, in quanto perfettamente confermati da quelli del C.T.U. Ing. Bartaletti (rilievi sulle immissioni dal tendone del "Villaggio Globale").

Il percorso lineare, ex lege

Prima di esaminare i vari livelli di illegalità esperiti dalle manifestazioni all'aperto e non dell'area dell'ex Mattatoio (Foro Boario), è utile esaminare il percorso lineare descritto dalla normativa vigente.

In pratica il titolare della manifestazione –una volta definite area e proporzioni della manifestazione- dovrebbe rivolgersi ad un "*tecnico competente*" iscritto all'Elenco regionale, incaricandolo di operare una "**Valutazione d'Impatto Acustico Preventiva**" ai sensi dell'**Art.18, comma 1, lettera "f", della Legge Regionale n.18/2001** (Lazio).

Il tecnico competente, esaminati ed elencati gli apparati e rilevate "**le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore**" (Art.18, comma 1, lettera "e" sub3 della L.Reg. 18/2001), certifica l'eventuale rispetto dei limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. In caso contrario, l'alternativa è quella tra il proporre una richiesta di deroga (per manifestazioni temporanee, di qualche giorno) è quella di intervenire con concreti ed efficaci interventi di mitigazione delle emissioni.

In una nota a parte è spiegato –con dovizia di prova- quanto sia tecnicamente facile ed accessibile il ridurre i livelli di immissione verso le abitazioni adiacenti sia manifestazioni all'aperto che locali al chiuso, con un livello di efficacia comprovato prossimo a **20 deciBel**, cioè con una riduzione delle immissioni di circa **100 volte** in termini energetici. Una riduzione del livello di immissione di questa entità è senz'altro tale da annullare completamente le proteste e le lamentele della popolazione residente nelle vicinanze.

Più che i costi, è la formazione culturale della massima parte dei "**tecnici competenti**" ad impedire che questa via maestra sia praticata. Quasi nessuno è esperto di impianti audio di alta potenza (nel Lazio, i tecnici competenti provengono per circa il 70% da formazione in Chimica e Biologia) e sono naturalmente restii ad avvalersi di consulenti esterni (peraltro rarissimi). La regola è dunque quella di certificare qualsiasi condizione d'impiego presentata dalla committenza, per quanto inverosimile.

A rigore dovrebbe essere necessaria una "**Valutazione d'Impatto Acustico Post Operam**" ai sensi dell'**Art.18, comma 1, lettera "g", della Legge Regionale n.18/2001** (Lazio), ma ancora una volta l'evenienza è negletta: è anche dato il caso in cui taluni **tecnici competenti** abbiano effettuato tale verifica, con esito negativo, tuttavia essendo la loro indicazione non recepita dal X Dipartimento del Comune di Roma.

Ricordiamo che il dettato del **D.P.C.M. n.215 del 16/04/1999** è assolutamente inequivocabile, circa la necessità di un "collaudo" che accerti la non superabilità dei limiti.

Infine, anche per le manifestazioni che richiedono la "**deroga**" ai sensi **dell'Art.17 della L.Reg. n.18/2001** (ma per periodi di due-tre giorni...) sarebbe necessario (**indispensabile**, ai sensi della medesima Legge) l'esame da parte dell'A.R.P.A. della Valutazione d'Impatto Preventiva, con particolare attenzione all'effettiva messa in opera di efficaci interventi tecnici in grado di ricondurre le emissioni quanto più possibile vicino ai limiti di legge. Questo è in assoluto l'articolo di legge meno osservato nell'ambito dell'Estate Romana: probabilmente l'A.R.P.A.-Lazio non ha mai ricevuto alcuna richiesta di esame della documentazione d'Impatto Acustico di qualsivoglia manifestazione.

Il malcostume è caratteristico: **si dichiara –falsamente- il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in luogo di richiedere una deroga, che abiliterebbe eventualmente la cittadinanza ad esperire un risarcimento ex Art. 844 C.C.**

L'estrema facilità con cui sarebbero rigettabili o sanzionabili le Valutazioni d'Impatto Acustico delle manifestazioni estive al Testaccio/Ostiense

Sia che lo scrutinio sia effettuato in sede amministrativa, come previsto **al comma 5 dell'Art.18 della L. Reg. n.18/2001** (Lazio), sia che esso risponda ad un'istanza giudiziaria volta all'accertamento delle fattispecie di cui agli **Artt. 373-481-482-483-489 C.P.**, le evidenze a sfavore della pregnanza delle ultime tre valutazioni d'Impatto Acustico presentate per conto dell'Associazione Culturale "**Testaccio Village 2000**" sono

addirittura clamorose e facilmente individuabili anche da non addetti ai lavori.

La **Valutazione** depositata il **18/06/2001 con Prot. 8088** presso il X Dipartimento del Comune di Roma **riscrive letteralmente le leggi della propagazione fisica** del suono in aria: infatti in essa è dedotto (si dice a seguito di rilevamenti...) che con un livello medio di **95 dB"A" Leq.** nelle (vaste) aree delle piste da ballo sarebbero rilevabili appena **50/52 dB"A" Leq.** di livello di Rumore Ambientale in corrispondenza dei vari punti di misura esterni, tutti situati presso le uscite di sicurezza e quindi distanti **dai 30 ai 26 metri dai diffusori**. Anzi, essendo eguali i valori di Rumore Ambientale e di Rumore Residuo, l'inferenza sarebbe quella di trovarsi nel caso concreto in cui le immissioni dovrebbero ammontare addirittura ad una frazione del già minimo valore energetico corrispondente al livello di 50 deciBel. Un abbattimento di oltre 45 deciBel (circa 32.000 volte) a così pochi metri di distanza è assolutamente insostenibile da chiunque abbia anche le più elementari nozioni di acustica. Incredibilmente facile la verifica del clamoroso "errore", puntualmente del tutto mancata da qualsiasi Autorità competente in materia e ben allertata dalla cittadinanza.

La **Valutazione** depositata il **28/05/2002 con Prot. 11527** presso il X Dipartimento del Comune di Roma contiene un elenco di apparati di potenza impressionante, asseritamente "**limitati**" con apparati elettronici che hanno tutt'altra funzione (a riprova della "*disponibilità*" del *tecnico competente* a recepire qualsiasi improbabile indicazione ed a certificarla con assoluta leggerezza e certezza di impunità).

La "Previsione" dei livelli d'immissione è effettuata impiegando del tutto erroneamente la norma ISO 9613-2: nell'attenuazione per divergenza si assume -infatti- la presenza di **un solo diffusore in tutta l'area, operato ad un livello di 95 dB"A" in favore di un (unico ?) ascoltatore posto ad un metro di distanza...** Ancora una volta un errore riconoscibile da qualsiasi tecnico con un minimo di attenzione e buona fede.

Nonostante la piena vigenza della Legge Regionale n.18/2001 manca alcuna verifica "post operam" e nemmeno essa risulta sia stata richiesta, nonostante le ampie controdeduzioni formulate dal tecnico della popolazione.

La **Valutazione** depositata il **3/06/2003 con Prot. 13281** presso il X Dipartimento del Comune di Roma riporta ancora un elenco impressionante di apparati di potenza estrema. (Per i livelli operativi asseritamente praticati presso la manifestazione basterebbe un dispiegamento di forze oltre cento volte inferiore...)

La "Previsione" dei livelli d'immissione è effettuata ancora una volta impiegando del tutto erroneamente la norma ISO 9613-2: la previsione è di addirittura **43,8 dB"A"** ad appena **100 metri** di distanza. **Una vera sfida** alla più semplice delle verifiche.

Ancora una volta, nonostante la piena vigenza della Legge Regionale n.18/200, manca alcuna verifica "post operam".

Interessante, nelle ultime Valutazioni, la mancanza dell'indicazione del punto di misura per il livello all'interno della manifestazione: saggiamente prevista in modo di eliminare l'occorrenza di una verifica, ma inopinatamente **accolta dal X Dipartimento**, che altrimenti rigetta inesorabilmente le valutazioni relative ad attività private ove manchi questa indicazione. Anche nei rilievi all'esterno manca l'indicazione del livello di Rumore Residuo: ancora una volta una grandezza facilmente accertabile dagli inquirenti come del tutto difforme da quella dichiarata... Si chiude qui solo per brevità.

Roma 8 giugno 2004